



Comune di Castelfranco di Sotto
Provincia di Pisa

**Regolamento per la disciplina della
tassa sui rifiuti**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. ____ del ____

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	2
ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	2
ARTICOLO 2 - NATURA DELLA TASSA SUI RIFIUTI	2
ARTICOLO 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE	2
ARTICOLO 3-bis – GESTIONE DEL SERVIZIO.....	3
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI	4
ARTICOLO 4 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI	4
ARTICOLO 5 - ESCLUSIONI PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI.....	5
ARTICOLO 6 - DECORRENZA DELL’OBBLIGAZIONE.....	5
ARTICOLO 7 - SOGGETTI PASSIVI DELLA TASSA SUI RIFIUTI.....	6
ARTICOLO 8 - BASE IMPONIBILE DELLA TASSA SUI RIFIUTI.....	6
ARTICOLO 9 -ESCLUSIONI PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL SERVIZIO PUBBLICO.....	7
TITOLO III – DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL TRIBUTO	8
ARTICOLO 10 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI.....	8
ARTICOLO 11 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA	8
ARTICOLO 12 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE.....	9
ARTICOLO 13 - ISTITUTI SCOLASTICI STATALI	10
ARTICOLO 14 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE.....	10
ARTICOLO 15 - TASSA SUI RIFIUTI IN BASE A TARIFFA GIORNALIERA.....	11
ARTICOLO 16 - TRIBUTO PROVINCIALE	11
TITOLO IV – RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI	12
ARTICOLO 17 - RIDUZIONI DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER LIVELLI INFERIORI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO	12
ARTICOLO 18 - RIDUZIONI DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER PARTICOLARI CONDIZIONI D’USO.....	12
ARTICOLO 19 - RIDUZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER IL COMPOSTAGGIO.....	13
ARTICOLO 20 - RIDUZIONE PER AVVIO A RECUPERO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE.....	13
ARTICOLO 21 - AGEVOLAZIONI DELLA TASSA SUI RIFIUTI.....	15
ARTICOLO 22 - CUMULO DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI.....	17
TITOLO V – DENUNCIA, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, RIMBORSI, SANZIONI E CONTENZIOSI.....	17
ARTICOLO 23 - DICHIARAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI.....	17
ARTICOLO 24 - VERSAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI	19
ARTICOLO 24-bis – RATEAZIONE DEI PAGAMENTI.....	19
ARTICOLO 25 - SCADENZA DEL VERSAMENTO	20
ARTICOLO 26 - ARROTONDAMENTO	20
ARTICOLO 27 - IMPORTI MINIMI.....	20
ARTICOLO 28 - COMPENSAZIONE	20
ARTICOLO 29 - FUNZIONARIO RESPONSABILE.....	21
ARTICOLO 30 - POTERI ISTRUTTORI.....	21
ARTICOLO 31 - ACCERTAMENTI	21
ARTICOLO 32 - SANZIONI ED INTERESSI.....	22
ARTICOLO 33 - RISCOSSIONE COATTIVA	22
ARTICOLO 34 - RIMBORSI.....	23
ARTICOLO 35 - CONTENZIOSO TRIBUTARIO	23
ARTICOLO 36 - NORME TRANSITORIE E FINALI.....	23
ARTICOLO 37 - ENTRATA IN VIGORE	23

TITOLO I – Disposizioni generali

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. *Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti nel territorio del Comune di Castelfranco di Sotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*

2. *La TARI è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati, richiesti dalle delibere di ARERA, attraverso la predisposizione del PEF (Piano Economico e Finanziario).*

3. *Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative.*

Articolo 2 - Natura della tassa sui rifiuti

1. *L'entrata disciplinata dal presente regolamento ha natura tributaria. Non si applicano le disposizioni previste dai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relative al tributo di natura corrispettiva.*

Articolo 3 - Ambito di applicazione

1. *Come disposto dalla delibera 443/2019 e s.m.i., il perimetro gestionale dei servizi per i quali è istituita la TARI è uniformato su tutto il territorio nazionale e comprende lo spazzamento e lavaggio delle strade, la raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, la gestione tariffe e rapporti con gli utenti, il trattamento e recupero dei rifiuti urbani e il trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.*

2. *I rifiuti urbani come definiti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 così come modificato dal D.Lgs. 116/2020 sono quelli provenienti dalle utenze domestiche e quelli provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici.*

3. *Ai sensi dell'articolo 184, comma 2, sono rifiuti urbani:*

a) *i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessuti, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;*

b) *i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle*

attività riportate nell'allegato L-quinquies;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

4. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.:

a) i rifiuti da attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;

b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, (...);

c) i rifiuti da lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al all'art.184 comma 2;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al all'art.184 comma 2;

e) i rifiuti da attività commerciali se diversi da quelli di cui al all'art.184 comma 2;

f) i rifiuti da attività di servizio se diversi da quelli di cui al all'art.184 comma 2;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli di cui al all'art.184 comma 2;

i) i veicoli fuori uso.

Articolo 3-bis – Gestione del Servizio

1. L'attività di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti è gestita nel rispetto delle disposizioni nazionali e di settore.
2. Il servizio di cui al comma precedente è erogato tenendo conto degli standard qualitativi previsti da Arera e dall'Ente Territorialmente Competente Ato Toscana Costa.
3. La Carta della qualità dei servizi è il documento, redatto in conformità alla normativa vigente, in cui sono specificati gli obblighi e i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

4. La Carta della qualità dei servizi vigente, conforme allo schema regolatorio adottato da Ato Toscana Costa, è disponibile sul portale web dell'Ente nella sezione dedicata alla trasparenza dei servizi.
5. Una copia della Carta della qualità dei servizi vigente è conservata fisicamente presso l'Ufficio Tributi ed è liberamente accessibile per la consultazione in loco da parte degli utenti.

TITOLO II – Presupposto e soggetti passivi

Articolo 4 - Presupposto della tassa sui rifiuti

1. Il presupposto della tassa sui rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani o simili.

2. Si intendono per:

- a) locali, le strutture anche non stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;*
- b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie come terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze;*
- c) i locali e aree domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze;*
- d) i locali e aree non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.*

- 3. I locali e aree domestiche, diverse dalle pertinenze, si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas, telefono), o di suppellettili minimi. Sono soggette a Tari le unità immobiliari di cui alle categorie C/1, C/2 e C/6 anche se sprovviste dei servizi pubblici a rete.*
- 4. Le I locali e aree non domestiche si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredamenti o di impianti o di attrezzature o quando risulta rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici.*
- 5. Si considerano altresì imponibili tutte le aree scoperte operative, comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti simili agli urbani, con l'eccezione delle aree scoperte non operative pertinenziali o accessorie a locali tassabili nonché le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non sono detenute od occupate in via esclusiva.*
- 6. Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi.*

Articolo 5 - Esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti

1. *Non sono soggetti all'applicazione della tassa i locali e le aree scoperte che per loro natura, per l'uso cui sono destinati ovvero per le obiettive e temporanee condizioni di non utilizzabilità non sono suscettibili di produrre rifiuti. Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:*

- a) i locali inagibili e impraticabili;*
- b) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;*
- c) i locali muniti di attrezzature tali da escludere la produzione di rifiuti (ad esempio: le centrali termiche, le cabine elettriche, i vani ascensori, i vani caldaie, le celle frigorifere), ove non si abbia di norma presenza umana;*
- d) gli impianti sportivi limitatamente alle aree scoperte ed ai locali riservati all'esercizio dell'attività sportiva (palestre, campi gioco, piscine, ecc.); sono comunque imponibili le superfici destinate ad usi diversi quali, ad esempio, spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;*
- e) per la sola parte variabile della tariffa (mentre restano assoggettati alla parte fissa) i locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori. Le circostanze devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti;*
- f) I locali in genere che per il particolare uso a cui sono abitualmente destinati, come locali con presenza sporadica dell'uomo o di produzione a ciclo chiuso, ove non comportino la produzione di rifiuti in quantità apprezzabile.*

2. *La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e simili ovvero l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.*

3. *Relativamente al punto 1, lettera e, l'utente è tenuto ad allegare alla dichiarazione idonea documentazione che dimostri l'inagibilità o l'inabitabilità dei locali e il periodo di sussistenza di tali condizioni.*

Articolo 6 - Decorrenza dell'obbligazione

1. *L'obbligazione decorre dal giorno di inizio detenzione o possesso e fino al giorno di cessazione della stessa, purché tempestivamente e opportunamente dichiarata dal soggetto obbligato. In particolare l'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 90 giorni.*

2. *Le variazioni intervenute nel corso dell'anno solare producono effetti dal giorno di effettiva*

variazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Articolo 7 - Soggetti passivi della tassa sui rifiuti

1. La tassa è dovuta da coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, i locali o le aree scoperte come definiti dal presente regolamento. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali e aree suscettibili di produrre rifiuti.

3. Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante dall'anagrafe della popolazione per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene, di fatto, i locali o superfici soggette al tributo per i non residenti.

4. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.

5. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.

6. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree scoperte a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori; restano fermi nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Articolo 8 - Base imponibile della tassa sui rifiuti

1. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali D ed E, nonché per le aree scoperte, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie è pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali A, B e C, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie è pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.

3. A seguito della compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, di cui al comma 647 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile alla tassa delle unità immobiliari di cui al precedente comma 2 è pari all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. L'utilizzo della predetta superficie catastale decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione dell'allineamento dei dati sopra descritto. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. La superficie calpestabile è quella al netto dei muri interni, dei pilastri e di quelli perimetrali. Sono esclusi dalla predetta superficie:

- i locali con altezza inferiore a 1,5 metri;
- le rientranze o le sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili;
- le scale, i pianerottoli ed i ballatoi comuni;
- le scale all'interno delle unità immobiliari sono da considerare esclusivamente per la proiezione orizzontale;
- i locali tecnici.

5. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

6. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari di cui al precedente comma 2, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Articolo 9 -Esclusioni per produzione di rifiuti non conferibili al servizio pubblico

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto della parte di essa dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali.

2. A condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, nel caso in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività, non sia possibile ovvero sia sommariamente difficoltoso definire la parte di superficie ove si formano rifiuti speciali, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente applicando all'intera superficie dell'attività le seguenti riduzioni percentuali:

Attività	Riduzione della superficie
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	15%

<i>Laboratori fotografici, eliografie</i>	15%
<i>Autoriparatori, gommisti, elettrauto, distributori di carburante, carrozzerie</i>	20%
<i>Gabinetti medici, dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici</i>	15%
<i>Laboratori di analisi, farmaceutici</i>	15%
<i>Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi</i>	10%
<i>Pelletterie</i>	15%
<i>Verniciatura, galvanotecnici, fonderie, ceramiche, smalterie, zincaturifici</i>	20%
<i>Metalmecchaniche, officine di carpenteria metallica</i>	15%
<i>Falegnamerie, vetroresine</i>	15%
<i>Tipografie, stamperie, incisioni</i>	20%
<i>Marmisti, vetrerie</i>	15%
<i>Ospedali e case di cura</i>	20%
<i>Edilizia</i>	15%

TITOLO III – Determinazione e articolazione del tributo

Articolo 10 - Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Le tariffe sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale. Le tariffe sono determinate sulla base del Piano Economico-Finanziario approvato dall'Ato Toscana Costa, quale ETC dell'ambito tariffario, secondo quanto previsto da Arera. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine previsto dalla normativa vigente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno precedente.
3. *La tariffa è commisurata tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*
4. *Per le finalità di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Salvaguardia degli equilibri di bilancio), le tariffe possono essere modificate nel termine ivi previsto.*

Articolo 11 - Articolazione della tariffa

1. *La tariffa è composta da una quota "fissa" determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota "variabile" rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed*

all'entità dei costi di gestione.

2. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche.

3. I costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche secondo criteri di razionalità, ferma restando la possibilità di utilizzare criteri di commisurazione delle tariffe basati su metodi alternativi al D.P.R. 158/1999, che garantiscono comunque il rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'art. 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.

Articolo 12 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche, riportate nell'allegato 1 del presente regolamento, sono suddivise nelle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. L'inserimento di un'utenza, ivi comprese le aree scoperte operative della stessa, in una delle categorie di attività, riportate nell'allegato 1 del presente regolamento, viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

3. Se nello stesso locale od area scoperta sono svolte attività classificate in differenti categorie di cui all'allegato 1 del presente regolamento, per ciascuna superficie, distintamente individuabile si applica la relativa tariffa; in mancanza, la tariffa è unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. In caso di utilizzo promiscuo dei locali o delle aree scoperte, si applica la tariffa relativa all'attività prevalente desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

4. Se all'interno di un'abitazione è svolta anche un'attività economica o professionale, la tassa della parte destinata all'attività è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

5. La classificazione delle utenze non domestiche rispetto al 2020 subisce le seguenti variazioni:

a) Introdotta la sottocategoria 8b) per le attività di B&B e affittacamere.

b) Modifica delle categorie 11 e 12

In base a quanto riportato all'articolo 58- quinquies del testo coordinato del decreto legge n°124 del 26 ottobre 2019, convertito in legge 157 del 19 dicembre 2019, vengono modificate le definizioni delle categorie 11 e 12 delle categorie non domestiche della TARI. All'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158:

a) le parole: «uffici, agenzie, studi professionali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «uffici, agenzie»;

b) le parole: «banche ed istituti di credito», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «banche, istituti di credito e studi professionali».

Articolo 13 - Istituti scolastici statali

1. Per le istituzioni scolastiche statali resta ferma la disciplina di cui all'articolo 33 bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito dalla legge 28 febbraio 2008 n. 31.

2. Il contributo ricevuto dal Miur è sottratto dai costi del piano economico finanziario, deliberato secondo i criteri ARERA.

Articolo 14 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche occupate o detenute dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la residenza, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare o dei nuclei familiari secondo le risultanze dei registri anagrafici comunali; sono, altresì, considerati i soggetti che, pur non risiedendo anagraficamente nell'abitazione, vi dimorano abitualmente per almeno sei mesi nell'anno solare come, ad esempio, le colf che dimorano presso la famiglia. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo superiore a sei mesi, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione del numero degli occupanti l'utenza domestica, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

2. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

3. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

4. Per le utenze domestiche occupate o detenute dai nuclei familiari non residenti ovvero da cittadini residenti all'estero la tariffa è determinata, considerando la seguente composizione del nucleo familiare:

Superficie	Numero componenti del nucleo familiare
<i>Fino a mq 100 di base imponibile</i>	1
<i>Oltre 100 mq di base imponibile</i>	2

5. Per le utenze domestiche occupate o detenute da persone giuridiche, il numero degli occupanti deve

essere dichiarato dal contribuente. In assenza di dichiarazione la tariffa è determinata, salvo prova contraria da fornire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento della tassa, considerando un numero di occupanti pari al nucleo familiare medio comunale.

6. Alle pertinenze delle utenze domestiche non si applica la parte variabile della tariffa. Per quanto riguarda il numero di componenti si applicano anche alle pertinenze delle abitazioni quali cantine, autorimesse, depositi o altri locali simili le disposizioni previste dai commi precedenti. In caso di occupazione o detenzione da parte di una persona fisica priva nel Comune di utenze abitative, le pertinenze si considerano occupati da una unità; se l'occupante o il detentore è una persona giuridica priva nel Comune di utenze abitative, i predetti locali sono considerati utenze non domestiche.

Articolo 15 - Tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti simili prodotti dai soggetti che occupano o detengono, temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico è dovuta la tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera. Per occupazione o detenzione temporanea si intende l'uso protratto per periodi inferiori a 183 giorni nel corso di un anno solare.

2. Nel caso di durata dell'occupazione o della detenzione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta la tariffa annuale della tassa.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa, con riferimento sia alla quota fissa sia alla quota variabile, rapportata a giorno, corrispondente alla categoria di appartenenza, maggiorandola del 50 per cento. In mancanza di una voce corrispondente nella classificazione in vigore, si applica la tariffa prevista per la categoria simile in ragione dell'attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti.

4. Il calcolo della tassa dovuta va effettuato moltiplicando la tariffa di cui al comma 3 per la superficie e per il numero delle giornate di occupazione o detenzione.

5. L'obbligo della presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi con le modalità e nei tempi previsti per il Canone Unico Patrimoniale di cui all'art. 1, commi 816, e ss, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

6. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del Canone Unico Patrimoniale di cui all'art. 1, commi 816, e ss, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.

7. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della tassa annuale.

Articolo 16 - Tributo provinciale

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili

alla tassa sui rifiuti, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della tassa sui rifiuti.

3. Il tributo è determinato dalla Provincia in misura non inferiore all'1 per cento né superiore al 5 per cento delle tariffe della tassa sui rifiuti. Salva diversa deliberazione adottata dalla Provincia, a decorrere dal 1° gennaio 2020 la misura del tributo è fissata al 5 per cento.

4. La riscossione del tributo è effettuata dal Comune al quale è riconosciuta una commissione, posta a carico della Provincia, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi.

5. Il Tributo Provinciale è applicato dal Comune in conformità con quanto disposto dall'art. 38-bis, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, nonché dal Decreto MEF 1° luglio 2020 e dal Decreto Direttoriale MEF 21 ottobre 2020.

TITOLO IV – Riduzioni, agevolazioni ed esenzioni

Articolo 17 - Riduzioni della tassa sui rifiuti per livelli inferiori di prestazione del servizio

1. La tassa è dovuta, sia per la parte fissa sia per quella variabile, nella misura del 20 per cento della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o di pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

2. La riduzione di cui al comma precedente si applica limitatamente al periodo dell'anno per il quale è stato accertato il verificarsi delle situazioni ivi descritte.

Articolo 18 - Riduzioni della tassa sui rifiuti per particolari condizioni d'uso

1. La tariffa, sia per la parte fissa sia per quella variabile, è ridotta per le seguenti fattispecie:

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che non siano cedute in locazione o in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell'anno solare oggetto dell'agevolazione: riduzione del 30 per cento;

b) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano dimora per più di sei mesi all'anno all'estero, non cedute né in locazione né in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell'anno solare oggetto dell'agevolazione: riduzione del 30 per cento;

c) una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data

in comodato d'uso: riduzione del 66,66 per cento;

- d) nel caso di agricoltori, la parte abitativa della costruzione rurale: riduzione del 30 per cento;*
- e) nel caso di Bed and Breakfast o Alberghi senza ristorante che effettivamente dimostrano una chiusura di almeno 3 mesi nell'arco dell'anno solare (con comunicazione agli enti preposti): riduzione del 15 per cento.*

2. Le riduzioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del precedente comma non sono cumulabili se riferite alla stessa unità immobiliare.

- 3. Nel caso si rendessero applicabili più riduzioni verrà applicata solo quella più favorevole.*

Articolo 19 - Riduzione della tassa sui rifiuti per il compostaggio

1. Per le utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica mediante composter, cumulo o altro su superficie non pavimentata di pertinenza dei locali o delle aree per i quali pagano la tassa, è prevista la riduzione della tariffa nella misura del 10 per cento. La richiesta di praticare il compostaggio deve essere presentata dall'utente all'amministrazione comunale. La riduzione decorre dal mese successivo a quello in cui è stato consegnato il bio-composter o è stata presentata l'apposita istanza (nei casi di concimaia, autonoma dotazione della compostiera o simili). La verifica della pratica del compostaggio da parte dell'utente è effettuata nel corso degli anni dall'amministrazione comunale oppure da soggetto terzo individuato dalla stessa amministrazione comunale.

2. Per le attività agricole e vivaistiche che abbiano avviato, previa autorizzazione secondo la normativa vigente, il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose, la tariffa, sia per la parte fissa sia per quella variabile, è ridotta del 10 per cento.

3. Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate alla presentazione, di apposita istanza presso l'Ufficio Ambiente, attestante di aver attivato il compostaggio in modo continuativo. Con la presentazione della predetta istanza il contribuente autorizza altresì il soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Le agevolazioni sono calcolate a partire dal mese successivo a quello della presentazione della istanza.

Articolo 20 - Riduzione per avvio a recupero per le utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni.

4. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 1 e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

5. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

6. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

7. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini del distacco dal servizio pubblico. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare tramite PEC, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 10.

8. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune –fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'annoprecedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

9. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel

caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

10. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

11. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.

12. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della TARI commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo così determinata. La percentuale di riduzione è direttamente proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviati a riciclo e la produzione di riferimento individuata dai coefficienti di produzione Kd della categoria tariffaria di appartenenza.

13. La riduzione di cui al comma 14 è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta annualmente al Comune, a pena di decadenza, apposita comunicazione redatta su modello predisposto dall'ente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Articolo 21 - Agevolazioni della tassa sui rifiuti

1. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio, come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da entrate diverse dai proventi della TARI, cioè da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

2. Sono previste le seguenti agevolazioni:

- a) Agevolazione sul pagamento della quota fissa e variabile della TARI nella misura del 100% per i nuclei familiari composti da unico occupante ultrasessantacinquenne con indicatore ISEE non superiore ad euro 10.000,00;*
- b) Agevolazione sul pagamento della quota variabile della TARI nella misura prevista del 30% per i nuclei familiari composti da n. 2 occupanti ultrasessantacinquenni con indicatore ISEE non superiore ad euro 15.000,00;*
- c) Agevolazione sul pagamento della quota variabile della TARI nella misura del 50% per i nuclei familiari al cui interno ci sono portatori di Handicap con grado di invalidità pari al 100% a condizione che gli stessi non siano ricoverati in istituti con indicatore ISEE non superiore ad euro 15.000,00.*

Per le agevolazioni di cui al presente comma è necessario essere in possesso dell'attestazione ISEE in corso di validità e presentare apposita dichiarazione e documentazione, come da modelli predisposti dall'ente, da presentare entro il 28 febbraio dell'anno. Per il solo anno 2023 la documentazione dovrà essere presentata entro il 30/06/2023.

3. *È possibile individuare specifiche agevolazioni sul pagamento della TARI in termini di contributi e rateizzazioni per i nuclei familiari in stato di disagio economico in carico al servizio sociale competente territorialmente. Le agevolazioni specificate sopra sono individuate in sede di commissione sociale in accordo con l'ente.*
4. *Per le associazioni culturali e di volontariato, che presenteranno lo Statuto regolarmente registrato ed il Bilancio corredato dal verbale di approvazione da parte del direttivo, la base imponibile è così ridotta:*
 - a) *riduzione dell'80 per cento della superficie tassabile per le sedi con superficie superiore a 500 mq.;*
 - b) *riduzione del 40 per cento della superficie tassabile per le sedi con superficie superiore a 300 mq.;*
 - c) *riduzione del 20 per cento della superficie tassabile per le sedi con superficie superiore a 100 mq.*
5. *La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche e domestiche viene ridotta nel caso queste si prendano cura di manutenzione di area a verde pubblico (ai sensi del Regolamento Adozione Aree Verdi approvato con Delibera di C.C. n. 73 del 29/12/2014). I soggetti ammessi ai sensi del Regolamento sono i seguenti:*
 - a) *cittadini singoli;*
 - b) *cittadini costituiti in forma associata (associazioni, anche non riconosciute, circoli, comitati);*
 - c) *organizzazioni di volontariato;*
 - d) *parrocchie, enti religiosi;*
 - e) *soggetti giuridici senza scopo di lucro.*

Tale riduzione è applicata a parte fissa e variabile in vigenza di apposita convenzione e in base ai seguenti criteri:

- *area a verde tra 0 e 350 metri quadri: riduzione del 20%;*
 - *area a verde tra 351 e 800 metri quadri: riduzione del 40%;*
 - *area a verde tra 801 e 2.000 metri quadri: riduzione del 60%;*
 - *area a verde tra > 2.000 metri quadri: riduzione del 80%.*
6. *La Giunta comunale, compatibilmente con le risorse disponibili a bilancio e nel rispetto delle disposizioni legislative in vigore, potrà eventualmente concedere agli esercizi aderenti ad un Centro Commerciale Naturale del territorio o ad una Associazione di commercianti del territorio, un'agevolazione del 15% della quota variabile della "T.A.R.I.", per un importo massimo di agevolazione/riduzione che non potrà eccedere l'importo di euro 300. Qualora l'importo delle agevolazioni risulti superiore all'importo stanziato dall'Amministrazione ed ove non sia possibile reperire*

altre risorse, si procederà a ridurre in misura proporzionale la misura dell'agevolazione per tutti i soggetti beneficiari, fino alla concorrenza dell'importo di spesa autorizzato. Per usufruire dell'agevolazione, i soggetti richiedenti devono essere in regola con gli obblighi di dichiarazione e pagamento della TARI per le annualità pregresse.

7. *Nel caso si rendessero applicabili più agevolazioni verrà applicata solo quella più favorevole.*

Articolo 22 - Cumulo di riduzioni ed agevolazioni

1. *Qualora si rendessero applicabili più riduzioni e/o agevolazioni relative agli articoli 17, 18, 19, 20 e 21 ciascuna, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni e/o agevolazioni precedentemente considerate.*

TITOLO V – Denuncia, riscossione, accertamento, rimborsi, sanzioni econtenziosi

Articolo 23 - Dichiarazione della tassa sui rifiuti

1. *I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione di inizio, di variazione o di cessazione del possesso, della occupazione o della detenzione dei locali e delle aree scoperte entro il termine di 90 giorni dal verificarsi dell'evento. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, deve essere redatta su apposito modello messo a disposizione dal Comune e consegnata secondo le modalità ivi previste. Il modello deve contenere anche l'indicazione degli identificativi catastali, del numero civico di ubicazione dell'immobile e del numero di interno. La dichiarazione vale anche quale richiesta di attivazione del servizio.*

2. *Nel caso di occupazione, detenzione o possesso in comune di un immobile, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, detentori o possessori.*

3. *La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare della tassa. In caso di modificazioni la dichiarazione, limitatamente all'immobile variato, deve essere presentata entro i termini di cui al precedente comma 1.*

4. *La dichiarazione non è dovuta, in assenza di variazione, per le superfici già dichiarate o accertate ai fini dell'applicazione dei precedenti prelievi comunali sui rifiuti.*

5. *Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto; resta fermo l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza del predetto invito.*

6. *La dichiarazione per le utenze domestiche deve contenere:*

a) le generalità dell'utente e la sua residenza;

b) il codice fiscale;

c) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta

elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;

d) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: indirizzo incluso il numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;

e) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione..);

f) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate (foglio, particella, tipo particella, subalterno), nonché le relative superfici calpestabili;

g) il numero degli occupanti l'immobile nel caso in cui in esso non vi siano soggetti che vi hanno fissato la residenza, oppure le generalità dei componenti i nuclei familiari nel caso in cui due o più nuclei familiari vi abbiano fissato la residenza. Il Comune, acquisite dall'ufficio anagrafe le variazioni dei nuclei familiari, provvede ad aggiornare il numero dei componenti nella banca dati per la determinazione della tariffa;

h) l'indicazione se trattasi di più nuclei coabitanti;

i) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree e le generalità e la residenza, oppure la denominazione sociale o la ragione sociale e la sede, del soggetto dal quale è stato ricevuto l'immobile;

j) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione;

k) in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree, le generalità e la residenza, oppure la denominazione sociale o la ragione sociale e la sede, del soggetto cui è stato rilasciato l'immobile, nonché il nuovo indirizzo presso il quale ricevere eventuali comunicazioni;

l) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.

7. La dichiarazione per le utenze non domestiche deve contenere:

a) la ragione sociale, la sede o il domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che hanno la rappresentanza;

b) il codice fiscale e la partita IVA;

c) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;

d) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: indirizzo incluso il numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;

e) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...);

f) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate (foglio, particella, tipo particella, subalterno), nonché le relative superfici calpestabili specificando per ciascuna di esse l'attività che vi è svolta;

g) il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;

h) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree e le generalità e la residenza, oppure la denominazione sociale o la ragione sociale e la sede, del soggetto dal

quale è stato ricevuto l'immobile;

i) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione;

j) in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree, le generalità e la residenza, oppure la denominazione sociale o la ragione sociale e la sede, del soggetto cui è stato rilasciato l'immobile, nonché il nuovo indirizzo presso il quale ricevere eventuali comunicazioni;

k) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.

8. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata con le seguenti modalità:

- a. direttamente presso gli uffici comunali;
- b. a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso fa fede la data di apposizione del timbro postale sul plico;
- c. a mezzo posta elettronica all'indirizzo mail dell'Ufficio tributi reperibile sul sito web dell'Ente. In tal caso fa fede la data di invio del messaggio di posta elettronica;
- d. a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo istituzionale dell'Ente. In tal caso fa fede la data della ricevuta di consegna;
- e. a mezzo posta ordinaria. In tal caso fa fede la data di ricezione del plico.

Articolo 24 - Versamento della tassa sui rifiuti

1. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la tassa è versata utilizzando il modello di pagamento unificato F24 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2. Il versamento è effettuato, previo invio di lettera bonaria contenente il dettaglio del calcolo ed i modelli di pagamento debitamente compilati, a titolo di acconto, nella misura del 75 per cento di quanto dovuto, in numero 3 rate scadenti rispettivamente il 31 marzo, il 31 maggio ed il 30 settembre dell'anno di riferimento e a titolo di saldo in una unica rata scadente il 2 dicembre dello stesso anno. Le predette scadenze potranno essere variate con apposita Deliberazione Consiliare.

Articolo 24-bis – Rateazione dei pagamenti

1. Ferme restando le disposizioni in materia di rateazione contenute nel regolamento generale delle entrate ed applicabili agli atti di accertamento e di riscossione, è possibile procedere alla rateazione dei documenti di riscossione ordinaria, che non siano stati liquidati e accertati, nei seguenti casi:

- a. agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsti, alternativamente, per

- i settori elettrico, del gas e idrico;*
- b. agli ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri eventualmente definiti da Ato Toscana Costa;*
 - c. qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi 2 anni.*
- 2. Le rate non possono essere di importo inferiore ad Euro 100,00.*
 - 3. La rateazione non può essere superiore al periodo di tempo massimo previsto dal Regolamento generale delle entrate per la rateazione degli atti di accertamento e di riscossione.*
 - 4. La richiesta di rateazione deve essere presentata entro il termine di pagamento del documento di riscossione.*
 - 5. Le somme dilazionate riferite a documenti di riscossione sono maggiorate degli interessi di dilazione previsti dal Regolamento generale delle entrate.*

Articolo 25 - Scadenza del versamento

- 1. Qualora l'ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento è sabato, domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.*

Articolo 26 - Arrotondamento

- 1. Il versamento dell'importo dovuto in fase di riscossione volontaria ovvero a seguito di accertamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo.*

Articolo 27 - Importi minimi

- 1. Il versamento in fase di riscossione volontaria non è dovuto qualora l'importo annuo da versare è inferiore ad euro 12,00.*
- 2. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento né alla riscossione coattiva per importi unitari inferiori ad euro 12,00. Il predetto importo, riferito a ciascuna annualità d'imposta, è da intendersi comprensivo di sanzione ed interessi.*
- 3. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.*
- 4. In considerazione delle attività istruttorie che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si dispongono i rimborsi per importi unitari inferiori ad euro 12,00.*

Articolo 28 - Compensazione

1. *I contribuenti possono compensare i propri crediti relativi alla tassa sui rifiuti con gli importi dovuti al Comune allo stesso titolo.*
2. *Ai fini dell'applicazione del comma 1, il contribuente deve presentare al responsabile del tributo apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza deve contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.*
3. *L'istanza prevista al comma 2 deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.*
4. *Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.*

Articolo 29 - Funzionario responsabile

1. *Con deliberazione della Giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo.*

Articolo 30 - Poteri istruttori

1. *Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso agli immobili assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.*
2. *In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.*

Articolo 31 - Accertamenti

1. *Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.*

2. *Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo.*

Articolo 32 - Sanzioni ed interessi

1. *In caso di omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell'importo non tempestivamente versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente diverso da quello competente.*

2. *In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00. In caso di presentazione di una dichiarazione entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta della metà.*

3. *In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.*

4. *In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui all'articolo 24, comma 1, del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 ad euro 500,00. La contestazione della violazione di cui al precedente periodo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.*

5. *Le sanzioni applicate nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene l'acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi maturati.*

6. *Si applica, per quanto non specificamente disposto nel presente regolamento, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.*

7. *Sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi al tasso legale vigente. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al*

contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 33 - Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate ai sensi degli articoli 25 e 26 del presente regolamento, se non versate entro il termine per proporre ricorso, sono riscosse coattivamente, salvo che non siano sospese, secondo le disposizioni legislative vigenti al momento in cui è effettuata la riscossione coattiva.

Articolo 34 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente al Comune entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. Il rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

3. I rimborsi possono essere erogati con le seguenti modalità:

a) con conguaglio sul primo documento di riscossione utile;

b) con pagamento a mezzo bonifico bancario;

c) con compensazione su eventuali somme a debito del contribuente nei confronti dell'Ente.

4. Qualora l'importo compensabile risulti inferiore ad Euro 50,00 il rimborso è erogato con le modalità di cui alle lett. a) e c) del comma precedente, tranne nel caso in cui l'utente non abbia più utenze attive e non risulti a debito nei confronti del Comune.

Articolo 35 - Contenzioso tributario

1. Per il contenzioso si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 36 - Norme transitorie e finali

1. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento concernenti la Tassa sui Rifiuti, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Articolo 37 - Entrata in vigore

1. È abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

ALLEGATO 1) - CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI

- 1. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)*
- 2. Cinematografi, teatri*
- 3. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta*
- 4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi*
- 5. Stabilimenti balneari*
- 6. Autosaloni, esposizioni*
- 7. Alberghi con ristorante*
- 8. Alberghi senza ristorante*
- 8b. Bed and breakfast e affittacamere*
- 9. Carceri, case di cura e di riposo, caserme*
- 10. Ospedali*
- 11. Agenzie, uffici*
- 12. Banche e istituti di credito, studi professionali*
- 13. Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli*
- 14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai*
- 15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti*
- 16. Banchi di mercato beni durevoli*
- 17. Barbiere, estetista, parrucchiere*
- 18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)*
- 19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto*
- 20. Attività industriali con capannoni di produzione*
- 21. Attività artigianali di produzione beni specifici*
- 22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie*
- 23. Birrerie, hamburgerie, mense*
- 24. Bar, caffè, pasticceria*
- 25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)*
- 26. Plurilicenze alimentari e miste*
- 27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio*
- 28. Ipermercati di generi misti*
- 29. Banchi di mercato generi alimentari*
- 30. Discoteche, night club*